

ALL.2

Rep. n.

PROCIDA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2022. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
MARITTIMI SULLA RELAZIONE ISCHIA-PROCIDA-POZZUOLI/ NAPOLI E VICEVERSA.

CIG:

CUP

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno , il giorno del mese di , in Napoli alla via S
Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania innanzi a
me, , autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica
amministrativa della Regione Campania a norma dell'art 16 del R.D. del 18
novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo
regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del
combinato disposto del DPGRC n. 7 del 12.1.2015 e del DPGRC n. 459
del 3.12.2013 e del DPGRC n. 182 del 2.10.2015 e di idonea dichiarazione
resa ai sensi dell' art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013
prot. n. del2017 conservata agli atti dell'Ufficio III Affari
Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria
della Giunta Regionale si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. 80011990639, di seguito denominata
Regione, nella persona del domiciliato per la carica presso la sede
legale della Regione, in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla

stipula del presente contratto in virtù della carica conferita con DGRC n. 639 del 15.11.2016;

2) la Società..... in seguito denominata Società, nella persona del domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, avente sede in nella qualità di legale rappresentante.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità della visura camerale del tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese C.C./A.A. Di partita IVA e REA

Verificata, altresì, la richiesta di informazioni antimafia, ai sensi del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., del

Verificato dalla Direzione Generale che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenze di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9.5.2008 e ss.mm. ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a zero come attestato dal Direttore Generale con nota prot.____ del_____.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n....., da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili. Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- a. con delibera n. 59 del 15 febbraio 2016, la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma Operativo Complementare 2014/2020 ai fini della successiva approvazione a cura del CIPE;
- b. in data 14 aprile 2016, la Conferenza Stato-Regioni ha reso parere positivo sul POC Campania 2014/2020, approvato con la citata DGR 59/2016 e come modificato alla luce delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni centrali competenti e, in particolare, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- c. il CIPE, nella seduta straordinaria del 1° maggio 2016, ha approvato con proprie delibere n. 11 e n. 12, la proposta del POC presentata dalla Regione Campania attribuendo alla stessa le risorse finanziarie per la realizzazione del predetto Programma;
- d. con delibera n. 42 del 30 gennaio 2017, avente ad oggetto “Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020 - Indirizzi operativi”, la Giunta regionale ha, tra l’altro, individuato i Responsabili delle Linee di Azione (RLA) del POC, tra le quali rientra anche quella “Trasporti e Mobilità”, nei Direttori Generali *ratione materiae*, quali soggetti responsabili dell’attuazione, monitoraggio, controllo amministrativo di I Livello e inoltro delle dichiarazioni di spesa all’Autorità di certificazione, relativamente alle suddette Azioni, garantendo la separazione delle funzioni di attuazione e controllo;
- e. con delibera n.103 del 8.3.2022 la Giunta regionale, preso atto della rilevanza strategica di interesse pubblico generale del progetto di potenziamento dei collegamenti marittimi sulla linea Ischia – Procida Pozzuoli/Napoli e viceversa già promosso con DGR n. 41/2022, ha

qualificato quali servizi di interesse economico generale (SIEG) i servizi di seguito indicati con unità veloce, frequenza giornaliera, nella fascia oraria dalle ore 20:00 alle ore 02:00, con periodicità da aprile a dicembre 2022:

arrivo a Ischia non commerciale ore 20:40 - partenza da Ischia ore 20:55 - arrivo a Procida ore 21:15 - partenza da Procida ore 21:20 - arrivo a Pozzuoli ore 21:45;

partenza da Pozzuoli ore 22:05 - arrivo a Procida ore 22:30 - partenza da Procida ore 22:35 - arrivo a Ischia ore 22:55;

partenza da Ischia ore 23:10 - arrivo a Procida ore 23:30 - partenza da Procida ore 23:35 - arrivo a Napoli Beverello ore 00:20;

partenza da Napoli Beverello ore 00:35 - arrivo a Procida ore 01:20 -

partenza da Procida ore 01:25 - arrivo a Ischia ore 01:45 (sbarco passeggeri e proseguimento non commerciale per la sosta inoperosa);

f. con la medesima delibera la Giunta regionale ha dato mandato alla Direzione Generale per la Mobilità di indire la procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi così come sopra individuati con oneri economici a carico della Regione, prevedendo, altresì, il rispetto della politica tariffaria regionale e assicurandone la relativa copertura finanziaria sulle risorse a valere sul POC 2014/2020 - Linea di Azione "Trasporti e Mobilità", per l'importo complessivo massimo di € 872.000,00, comprensivo di iva, così come congruito dall'ACaMIR, ente di supporto tecnico in materia di mobilità, con la nota prot. n. 994 del 07.03.2022;

g. con DD..... la Direzione Generale per la Mobilità ha incaricato l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti della Regione Campania all'espletamento della procedura di evidenza pubblica, per l'affidamento dei servizi marittimi con unità veloce, con periodicità da aprile 2022 a dicembre 2022 nella fascia oraria serale e notturna 20:00 - 02:00, frequenza giornaliera, sulla tratta Ischia - Procida - Pozzuoli/Napoli e viceversa, al fine di garantire una migliore

accessibilità e partecipazione agli eventi programmati per “Procida Capitale Italiana della Cultura 2022”;

- h. con Decreto Dirigenziale n. dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti è stata indetta la relativa procedura di gara;
- i. con Decreto Dirigenziale n. dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti, in conformità alla..... , la procedura di gara è stata aggiudicata, in via definitiva,
- j. che con il medesimo decreto il responsabile della procedura di gara è stato incaricato di procedere alle comunicazioni previste dal Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- k. con Decreto Dirigenziale n..... la Direzione Generale Mobilità ha, tra l’altro, disposto l’esecuzione anticipata del servizio in via d’urgenza, ai sensi dell’art.32, comma 8 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l. con Decreto Dirigenziale n.si è provveduto all’impegno a copertura degli oneri contrattuali tra la Regione Campania e la società per l’affidamento dei succitati servizi;
- m. con nota n.....l’Ufficio Speciale Centrale Acquisti ha verificato la documentazione comprovante la sussistenza in capo alla Società dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. lgs n. 50/2016, già autocertificati in fase di presentazione dell’offerta;

Tutto ciò verificato, premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1. I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, in uno alla documentazione ivi elencata. La richiamata documentazione, conosciuta

dai contraenti, è conservata presso la Direzione Generale avente sede in Napoli al Centro Direzionale Isola c/3, nonché presso l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, procedure di finanziamento dei progetti relativi ad infrastrutture, progettazione, alla via Metastasio n. 25/29, Napoli.

2. Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata.

Art. 2 - Norme regolatrici ed interpretazione del contratto

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- a dalle clausole ivi presenti che costituiscono piena ed integrale manifestazione degli accordi intervenuti tra la Regione e la Società;
- b dal Capitolato tecnico approvato dalla Regione e dall'offerta presentata dalla Società, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non espressamente regolato;
- d dal Codice della Navigazione;
- e dal D.lgs. n. 50/2016;
- f dalla L.R. n. 3/2007, "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania";
- g dal Protocollo di legalità siglato tra la Prefettura della Provincia di Napoli e la Regione Campania, in data 01 agosto 2007, pubblicato sul BURC n. 54 del 15 ottobre 2007;
- h dalla L. n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;

- i dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”;
- j dagli obblighi derivanti dalla fonte di finanziamento come indicati dal manuale di attuazione del POR FESR 2014/2020 (applicabile anche al POC).

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto.

Art. 3 - Consenso e oggetto.

La Regione affida alla Società, che accetta, i servizi marittimi con unità veloce, nella fascia oraria serale e notturna 20:00 - 02:00, frequenza giornaliera, sulla tratta Ischia-Procida-Pozzuoli/Napoli e viceversa, al fine di garantire una migliore accessibilità e partecipazione agli eventi programmati per “Procida Capitale Italiana della Cultura 2022”, secondo il programma di esercizio e le modalità indicate nel Capitolato tecnico, nonché secondo i contenuti dell'offerta tecnica.

Art. 4 - Descrizione delle attività

1. I servizi che la Società si obbliga a prestare in conformità al Capitolato tecnico e all'offerta tecnica presentata per il presente contratto sono:

- i servizi minimi marittimi passeggeri da effettuarsi con le modalità, itinerari, orari, tariffe prestabilite.
2. Il servizio sarà coordinato dalla Regione Campania, Direzione Generale Mobilità.
3. Il servizio oggetto del presente contratto dovrà essere interamente organizzato ed eseguito a cura della Società in ogni sua forma e necessità.

Art. 5 - Decorrenza e durata.

1. La durata dell'appalto è stabilita in 261 giorni di esercizio, dal aprile al 31 dicembre 2022.
2. Ai sensi dell'art.32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è stata disposta l'esecuzione anticipata del servizio con decorrenza
3. Le attività e i servizi saranno realizzati secondo le cadenze temporali e le periodicità descritte nel citato capitolato tecnico.
4. E'vietato il rinnovo tacito del contratto, salva la possibilità di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 6 – Obblighi della Società.

1. La Società si obbliga a prestare il servizio fornendo capacità organizzativa, forza lavoro, attrezzature, materiali e supporti logistici nel rispetto degli standard industriali riconosciuti, delle normative internazionali, delle leggi e dei regolamenti comunitari, nazionali e locali, mettendo a disposizione un'unità navale come da offerta presentata.
2. La Società, si obbliga, altresì a svolgere i servizi di collegamento marittimo, sulla relazione Ischia – Procida - Pozzuoli/Napoli e viceversa secondo il programma di esercizio e modalità di cui al capitolato tecnico, nonché ai contenuti dell'offerta presentata; a garantire, in ogni caso, il rispetto di quanto dichiarato nell'offerta presentata.
3. In particolare, la Società si obbliga:
 - a rispettare, in conformità alla normativa comunitaria, i seguenti obblighi di esercizio: continuità e frequenza, regolarità, puntualità, capacità e idoneità a norma di legge del naviglio, equipaggio

della nave, pulizia e igiene a bordo, informazione dell'utenza a terra e a bordo;

- al rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza nella navigazione;
- al rispetto delle tariffe di cui al citato Capitolato tecnico;
- a mantenere la disponibilità dell'unità navale veloce offerta per tutta la durata del servizio con riferimento;
- al rispetto dei contenuti della Carta di Servizio in conformità al - Regolamento regionale del 16/3/2012, n. 3;
- a consentire all'Amministrazione regionale l'accesso all' unità navale, ai propri uffici e alla documentazione relativa all'esercizio del Servizio per le ispezioni ritenute opportune e l'esercizio dei poteri di vigilanza, nonché a consentire un accesso diretto dell'Amministrazione al sistema di monitoraggio aziendale per l'acquisizione dei dati ritenuti utili;
- a trasmettere con le modalità richieste dagli organi competenti le rilevazioni statistiche sui volumi e caratteri del traffico;
- a garantire la disponibilità e il mantenimento in efficienza del naviglio indicato nell'offerta;
- a garantire per tutta la durata del contratto una unità veloce di rispetto idonea al servizio trasporto passeggeri che presenti i requisiti tecnici minimi indicati nel Capitolato, da utilizzare per la temporanea e motivata sostituzione dell'unità navale veloce normalmente impiegata nel servizio nel caso di guasti, avarie o altre cause di forza maggiore riguardante la stessa, e

comunicando a mezzo *pec*, tempestivamente e comunque entro al massimo 24 ore, la temporanea sostituzione del mezzo;

- a garantire l'impiego di personale di adeguata competenza ed esperienza conseguita nello specifico settore del trasporto marittimo passeggeri, regolarmente iscritto nelle corrispondenti matricole;
- a garantire nell'impiego del personale di bordo le disposizioni vigenti in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo nazionale di lavoro di settore e il pieno rispetto delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro;
- a mantenere per tutta la durata del servizio un responsabile di esercizio che risponda della regolarità e sicurezza nello svolgimento del servizio e un responsabile della qualità, ai sensi della normativa vigente sulla certificazione della qualità;
- a garantire l'attivazione del servizio di bigliettazione nei porti di accosto con apertura almeno 60' prima di ogni partenza e fino alla partenza;
- ad esporre gli orari e le tariffe nelle biglietterie e a bordo;
- a trasmettere a mezzo *pec*, settimanalmente, all'Amministrazione regionale i report giornalieri sottoscritti dal comandante dell'unità e, a richiesta della Regione, estratti del giornale nautico delle unità navali impiegate, vistati dalla Capitaneria di Porto;

4. La Società si obbliga, infine, a garantire:

- il rispetto degli obblighi derivanti dal "Protocollo di Intesa per il rafforzamento delle azioni di prevenzione della corruzione e dell'infiltrazione da parte della criminalità organizzata nelle opere di bonifica ambientale" di cui alla D.G.R. n. 136/2014;

- .un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle operazioni afferenti il POC e la costituzione di un conto di tesoreria e/o conto corrente per entrate e uscite relative a tutte le operazioni afferenti il POC, nonché la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- l'istituzione di un fascicolo di progetto contenente la documentazione tecnica, amministrativa e contabile in originale, conformemente a quanto prescritto nel Manuale controlli;
- l'indicazione su tutti i documenti di spesa riferiti al progetto del POC 2014/2020 del Codice Unico di Progetto (CUP) e del COR inerente all'aiuto de minimis concesso;
- l'inoltro al RUP della documentazione relativa all'intervento in formato digitale (via PEC);
- la conservazione della documentazione riguardante l'intervento per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo;
- a nominare contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto il Responsabile dell'intervento che assume tutti gli obblighi e gli impegni in capo alla Società ai fini dell'attuazione dell'intervento rispettando gli obblighi e gli adempimenti che disciplinano l'attuazione del POC 2014/2020;

Art. 7 - Vigilanza e controlli

1. La Regione si riserva il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento del servizio, della

corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni, avvalendosi a tale scopo del Servizio Ispettivo Staff 50 08 91 della Direzione Generale per la Mobilità.

Art. 8 – Corrispettivo e pagamento

1. Il corrispettivo per i servizi di collegamento marittimo, sulla relazione Ischia – Procida - Pozzuoli/Napoli e viceversa, per l'intera durata del Contratto è pari ad euro al netto di IVA come risultante dall'offerta presentata.

2. Il corrispettivo del servizio è comprensivo delle compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi di servizio pubblico e delle prescritte agevolazioni tariffarie, nonché di ogni costo, spesa o onere connesso all'espletamento del servizio, inclusi gli obblighi di previdenza, assistenza e sicurezza.

3. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante corresponsione di tre rate, previa presentazione di fattura da parte della Società, accompagnata da attestazione da regolare avvio e/o esecuzione del Servizio per il periodo di riferimento nonché da garanzia bancaria e assicurativa ai sensi dell'art. 35, comma 18 del decreto legislativo n. 50/2016 per l'erogazione della prima rata :

- la prima rata, pari al 20% del corrispettivo, a partire dal 15° giorno dall'effettivo inizio del servizio;
- la seconda rata, pari al 50% del corrispettivo, a partire dal 150° giorno dall'avvio del servizio;
- la terza rata, di conguaglio, pari al 30 % del corrispettivo, nei

successi 30 giorni dal termine del servizio.

7. La liquidazione di ciascuna rata verrà effettuata dalla Regione entro 60 giorni dalla ricezione della relativa fattura.

Art. 9 - Cessione del contratto

1. È fatto divieto alla Società di cedere il presente contratto a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni previste dal D.lgs. 50/2016.

2. La cessione dei crediti può essere effettuata dalla Società secondo le prescrizioni e con i limiti dell'art. 106 del D.lgs. n.50/2016 ssmmii.

Art. 10- Detrazioni

1. Fermo restante l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo, per il caso di mancata effettuazione di una o più corse, qualsiasi sia la causa determinante, alla Società, in fase di liquidazione della rata a conguaglio, verranno detratti i costi relativi al mancato consumo calcolati nella misura di € 74,60 per miglio non percorso.

Art. 11 - Penali

1. Oltre alle penali previste dal Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Campania con la Prefettura di Napoli, salvo che la Società non dimostri che consegua a causa di forza maggiore a sé non imputabile, il mancato rispetto degli obblighi di servizio di cui appresso comporta l'applicazione delle seguenti penali:
 - a. qualora a causa di avaria non derivante da forza maggiore o a causa di altro evento non configurabile quale forza maggiore non venga effettuata una corsa, la Regione, oltre alla detrazione di cui all'articolo precedente, applicherà alla Società una penale pari a € 74,60 in

- ragione di ogni miglio non percorso rispetto al programma di esercizio;
- b. qualora a causa di avaria non derivante da forza maggiore o a causa di altro evento non configurabile quale forza maggiore non venga garantita la disponibilità del mezzo navale necessario all'espletamento dei servizi programmati, oltre alla detrazione di cui all'articolo precedente, la Regione applicherà una penale pari ad €. 1.500,00 (millecinquecento/00) per giorno. Analoga penale verrà applicata anche nel caso in cui l'unità mancante venga sostituita con una unità per il cui impiego non sia stata chiesta l'autorizzazione della Regione;
 - c. qualora venisse accertato la mancata predisposizione di un sistema di Contabilità Separata e Analitica, la Regione applicherà una penale pari a € 5000,00 (cinquemila/00);
 - d. in caso di mancata trasmissione a seguito di richiesta degli estratti dei giornali nautici, la Regione applicherà una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
 - e. in caso di mancata trasmissione delle rilevazioni statistiche sui volumi e caratteri del traffico, la Regione applicherà una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo dalla richiesta;
 - f. qualora venisse accertato il mancato rispetto o la mancata esposizione a bordo dell'unità navale impiegata della carta di servizi, la Regione applicherà una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00);
 - g. in caso di mancato rispetto del piano tariffario la Regione applicherà una penale di € 1.500,00 (millecinquecento/00);
 - h. nel caso in cui venga accertato che per il mezzo impiegato non vengano rispettati gli standard qualitativi di cui all'offerta tecnica la

Regione applicherà una penale di € 1.500,00 (millecinquecento /00) per ogni corsa effettuata in difformità;

- i. in caso di mancato rispetto di quanto previsto nel capitolato tecnico o nell'offerta tecnica di gara, la Regione applicherà una penale di € 1.500,00 (millecinquecento/00);

2. L'applicazione delle penali di cui al precedente comma avverrà previa contestazione scritta da parte della Regione alla Società. La Società dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie controdeduzioni alla Regione nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate le penali come sopra indicate.

3. Le penali si applicano attraverso la detrazione delle relative somme dal corrispettivo contrattuale in sede di conguaglio.

Art. 12 - Variazioni al servizio

È in facoltà della Regione di modificare, in relazione ad esigenze tecnico - programmatiche o di sicurezza, itinerari, orari e/o tariffe, previo idoneo preavviso.

Art. 13 - Risoluzione e Clausola risolutiva espressa

1. Salvo le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del cc, le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 nelle seguenti ipotesi:

- a. qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti, ai sensi degli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319

bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis c.p.;

- b. in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
 - c. qualora l'importo delle penali elevate in un anno solare, per violazione degli obblighi di servizio, nonché, per violazione degli standard qualitativi minimi, sia pari o superiore al 30% dell'importo annuo di compensazione;
 - d. inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria scaturenti dalla L. 136/2010.
2. Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il verificarsi e l'accertamento amministrativo di una delle ipotesi di inadempimento in questo contemplata, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo Posta Elettronica Certificata, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Art. 14 - Recesso

1. La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società a mezzo Posta Elettronica

Certificata.

2. Dalla data di efficacia del recesso la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

3. In caso di recesso della Regione, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, nonché un indennizzo pari al 10% del corrispettivo relativo alle residue attività.

4. La Società rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria ed ogni altro compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

5. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste della normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ultima ipotesi, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 15 - Cauzione definitiva.

1. La Società, a garanzia degli obblighi ed oneri assunti con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la cauzione definitiva di €con polizza .

2. Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e quindi sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

4. Tale cauzione sarà svincolata al termine dell'esecuzione del servizio previa richiesta della Società.

5. La Società dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che le sarà prefissato, qualora la Regione abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 l. 136/2010

1. La Società si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. A tal fine, la Società, con nota acquisita al protocollo n.ha comunicato il conto corrente bancario dedicato alla registrazione di tutti i movimenti finanziari connessi con l'oggetto del presente contratto con IBAN I Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, la Società prende atto del seguente codice: codice identificativo di gara (CIG) n. CIG:CUP...

Art. 17 - Protocollo di legalità

Le parti contraenti dichiarano di essere a conoscenza e di obbligarsi al

rispetto di tutte le norme di cui al Protocollo di Legalità in materia di appalti, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in persona del Presidente p.t., in data 1agosto 2007, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul B.U.R.C. Del 15.10.2007, n. 54, che qui si intendono integralmente riportati.

Art. 18 - Clausola di manleva

La Società terrà esonerata la Regione da ogni responsabilità e da qualunque danno che dovesse derivare, anche a terzi, dall'esecuzione del contratto.

Il personale impiegato dalla Società non potrà avanzare alcuna pretesa, per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

Art. 19 - Responsabilità e polizza assicurativa

1. Oltre le normali responsabilità e connesse obbligatorie coperture assicurative di cui agli artt. 514 e ss. del Codice della Navigazione, la Società è responsabile di tutti gli eventuali danni cagionati alla Regione, al personale navigante operante a bordo delle unità navali impiegate nel servizio oggetto del presente contratto, ai trasportati, a terzi in genere , anche se non imputabili alla responsabilità della Società medesima, comunque derivanti, per causa o nel corso della esecuzione del servizio di trasporto marittimo o nello svolgimento di ogni altra attività con esso direttamente o indirettamente collegata e si obbliga a dotarsi di idonee coperture assicurative al riguardo.

2. La Società assume ogni più ampia responsabilità al riguardo e solleva la Regione, nonché gli Enti proprietari e/o gestori delle strutture ove siano ubicate basi di stazionamento e di approdo delle unità navali, da ogni

conseguente azione. A Tal fine la società ha stipulato polizza di assicurazione con

3. Nella copertura assicurativa, che la Società è tenuta a stipulare, devono essere anche compresi i rischi derivanti da operazioni e manovre di sbarco ed imbarco, da operazioni di manutenzione e approvvigionamento di carburante, ecc. Inoltre, il numero delle persone cui si riferisce la copertura assicurativa non deve essere inferiore al numero di persone trasportabili da ciascuna unità navale impiegata nel servizio, qualunque sia il tipo e per qualsiasi motivo l'esercente la abbia posta in servizio.

4. L'unità navale impiegata dovrà anch'essa essere coperta da idonea assicurazione.

5. Le polizze devono essere cumulabili con altre eventuali coperture assicurative.

6. La Società si obbliga, inoltre, ad assicurare idoneamente il personale comunque posto in servizio, per il caso di morte e/o infortuni che dovessero accadere durante tutto l'arco del servizio di trasporto in oggetto.

Art. 20 - Domicilio della Società

1. A tutti gli effetti del presente contratto, la Società elegge domicilio presso la sede legale già dichiarata nel presente contratto.

Art. 21 - Autorizzazione al trattamento dati personali

La Società autorizza la Regione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., anche in relazione ad eventuali verifiche presso soggetti terzi. A tale fine la Società dichiara di essere a conoscenza delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati personali

che deriverà dall'esecuzione del presente contratto.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da eventuali responsabilità circa meri errori materiali e/o di compilazione ovvero derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, liceità e nell'osservanza delle misure di sicurezza.

Qualora dall'esecuzione del presente contratto discenda l'affidamento dalla Regione alla Società della gestione e del trattamento di dati personali di cui essa sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscrizione un apposito contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Art. 22 – Codice del comportamento.

La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania, di

cui alla D.G.R. n. 90 del 09/03/2021, pubblicata sul sito istituzionale della Regione, nella sezione "Amministrazione Trasparente". La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto

Art.23 – Clausola anti pantouflage

1. In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società dichiara:
 - a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
 - b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'impresa che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 24 - Foro competente

1. Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.
2. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 25 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nell'articolo del presente contratto, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 26 - Comunicazioni Tra Le Parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e la Società si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

- 1) Regione: dq.500800@pec.regione.campania.it;
uod.500804@pec.regione.campania.it;
- 2) Società:

Articolo 27 - Spese di stipulazione del contratto

1. Sono a carico della Società le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.
2. Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.

3. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto dapagine, di cui pagine per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).